

All. 1



COMUNE DI PORTOFERRAIO

***“VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO
AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DELLA L.R. 65 del 2014 PER L’INDIVIDUAZIONE DI
NUOVE AREE DA DESTINARE AD ATTREZZATURE E SERVIZI”***

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA L.R. 65/2014

Il Sindaco: Arch. Mario Ferrari	Progettista: Arch. Mauro Parigi Collaboratori: Arch. Ilaria Poggiani Geom. Ilaria Belletti Geom. Emanuele Montanelli
---------------------------------	---

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. CONTENUTI DELLA VARIANTE: OBIETTIVI E AZIONI.....	3
3. ESAME DEL QUADRO ANALITICO COMUNALE - SCENARI DI RIFERIMENTO.....	4
3.1. Il Piano Strutturale	4
3.2. Il Regolamento Urbanistico.....	4
4. ESAME DEL QUADRO ANALITICO PROVINCIALE - SCENARI DI RIFERIMENTO.....	5
5. ESAME DEL QUADRO ANALITICO REGIONALE - SCENARI DI RIFERIMENTO.....	5
5.2 Verifica di conformità con il PIT- PPR.....	5
5.2. Report fotografico di supporto alla verifica di conformità al PIT-PPR.....	9
6. EFFETTI AMBIENTALI POTENZIALI	24
9. CONSIDERAZIONI SULLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ.....	25
9.1. Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi	25
9.2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:	25
9.3.Criteri e indicazioni per giudizio di assoggettabilità a VAS.....	25
10. CONCLUSIONI	26

1. PREMESSA

La Valutazione Ambientale Strategica della Variante è svolta in applicazione della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii., della L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii. e del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

La Variante vuole dare risposta ad alcune esigenze emerse nel corso dei primi anni di vigenza del RU approvato nel Gennaio 2007 e poi variato nel 2013 2014.

Sinteticamente la Variante si rende necessaria al fine di individuare ulteriori aree da destinare ad attrezzature e servizi pubblici o di uso pubblico nell'ambito del territorio urbanizzato ed in particolare nelle zone periferiche del Comune in prossimità di alcune spiagge.

La Variante non ridefinisce o modifica gli obiettivi del Regolamento Urbanistico ma si limita a modificare alcune azioni coerenti con gli obiettivi del RU vigente.

Visti gli articoli 30 e 32 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. si ritiene che gli argomenti specifici della Variante oggetto della presente valutazione, rientrino nelle disposizioni procedurali semplificate di cui ai suddetti articoli.

Il presente documento preliminare è redatto ai sensi dell'art. 22 -Procedura di verifica di assoggettabilità della L.R. 10/2010 ed è pertanto finalizzato ad illustrare i contenuti della Variante ed a contenere le informazioni ed i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente.

Per gli aspetti valutativi che accompagnano la Variante semplificata oggetto del presente documento, si fa riferimento a quanto contenuto nell'art. 14 e nel comma 7 dell'art. 95 della LRT 65/2014 e ss.mm.ii e nell'art. 22 della L.R. 10/2010.

La L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., all'Art. 14 -Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio e delle relative varianti- stabilisce:

“1. Gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. Per evitare duplicazioni procedurali, non è necessaria la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del d.lgs. 152/2006, né la VAS per le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che costituiscono adeguamento a piani sovraordinati che aumentano le tutele ambientali e già assoggettati a VAS. “

Altrettanto all'Art. 95 -Piano operativo, comma 7 – stabilisce:

“7. Il piano operativo dà conto della conformità delle sue previsioni a quelle del piano strutturale, esplicita la relazione delle sue previsioni con i piani regionali, provinciali e della città metropolitana, motiva le scelte di pianificazione con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici e sociali rilevanti per l'uso del territorio, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 92, comma 5, lettere a) e b). L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. “

Per quanto invece riguarda la verifica di assoggettabilità, l' Art. 22 -Procedura di verifica di assoggettabilità- stabilisce:

“1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale strategica, l'autorità procedente o il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predisponde un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla presente legge. [...] “

Per la redazione del presente documento sono state utilizzate le seguenti fonti:

-Regione Toscana -Provincia di Livorno -ARPAT Toscana e SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana) - ARRR - ISTAT

2. I CONTENUTI DELLA VARIANTE: OBIETTIVI ED AZIONI

Il presente capitolo riporta una sintesi dei contenuti della Variante e la definizione ed individuazione degli obiettivi e delle azioni.

Sulla base degli indirizzi definiti dall'Amministrazione Comunale, sono stati definiti gli obiettivi e le azioni da perseguire e conseguentemente gli effetti attesi derivanti dall'attuazione delle previsioni della presente Variante (gli ambiti sono: Ambientale, Territoriale, Paesaggistico, Economico, Sociale, sul Patrimonio Culturale e Paesaggistico, sulla Salute umana, come individuati nelle Legge Regionale 65/2014 e nella Legge Regionale 10/2010 e ss.mm.ii.).

Sulla base degli indirizzi definiti dall'Amministrazione Comunale è stato possibile individuare gli obiettivi, ovvero la necessità di individuare ulteriori aree da destinare ad attività ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico come parcheggi, aree verdi e ricreative, aree per la protezione civile nelle frazioni periferiche per dare risposta a esigenze localizzate consentendo destinazioni d'uso plurime, anche diverse nell'arco dell'anno, a condizione di mantenerne le caratteristiche prevalentemente naturali, cioè, evitando trasformazioni profonde irreversibili. Le aree individuate si trovano tutte e tra nel territorio urbanizzato ed una, quella in loc. Bagnaia, ricade all'interno del perimetro del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano (PNAT).

Nello specifico gli obiettivi che la Variante si propone di raggiungere sono i seguenti:

- riqualificazione e valorizzazione delle frazioni; (T, P)
- incremento dei livelli di qualità dell'inserimento di funzioni pubbliche o di interesse pubblico; (S, T)
- valorizzazione e tutela del paesaggio e dell'ambiente e degli elementi di valore presenti; (A, P)
- rispondere a recenti bisogni ed esigenze di sviluppo del territorio; (T, E)

3. ESAME DEL QUADRO ANALITICO COMUNALE -SCENARI DI RIFERIMENTO

3.1 Il Piano Strutturale

Il Piano Strutturale del Comune è stato approvato con deliberazione n. 37 del 28/06/2002 e definisce i principi e le norme generali, gli obiettivi e le strategie della politica urbanistica comunale, i criteri e gli indirizzi per la formazione delle regole urbanistiche.

Attraverso le conoscenze, la *Disciplina* e lo *Statuto dei Luoghi*, riconosce e descrive l'insieme dei luoghi costituenti il territorio del Comune di Portoferraio e li relaziona per ambiti omogenei corrispondenti agli obiettivi della politica urbanistica comunale, sottosistemi e unità territoriali organiche elementari (UTOE), conseguenti agli aspetti fisici, storici, geomorfologici, insediativi, culturali, funzionali e sociali del territorio), per i quali sono stabiliti indirizzi e parametri di gestione.

Il Piano Strutturale contiene:

- Prescrizioni con immediata precettività (le localizzazioni sul territorio degli interventi derivanti da leggi, piani e programmi di settore di livello sovracomunale).
- Prescrizioni vincolanti per gli atti operativi costituenti la parte gestionale del R.U. (esplicitamente indicate dalla Disciplina del Piano Strutturale in forma di divieto, obbligo, prescrizione).
- Indirizzi (disposizioni che orientano la parte gestionale del PRG costituita da Regolamento Urbanistico e Programma Integrato di Intervento).
- Salvaguardie (prescrizioni immediatamente operative stabilite per impedire l'attuazione di interventi che contrastino con il Piano Strutturale fino all'approvazione del Regolamento Urbanistico).
- Vincoli (derivanti da leggi nazionali e regionali in materia urbanistica, ambientale, di settore).

3.2 Il Regolamento Urbanistico

Il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento Urbanistico con delibera n. 2 del 24/01/2007, successivamente si sono state approvate:

- una variante normativa al R.U. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2009;
- una variante al R.U. di manutenzione biennale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/07/2013;
- una variante al R.U. di recepimento del DPGR 64/R (Unificazione dei parametri edilizi-urbanistici) approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 14/05/2015.

La presente variante costituisce una logica evoluzione del R.U. vigente perché, nei principi generali di piano si prevedeva la realizzazione di una rete di attrezzature di servizio per garantire una migliore fruizione del territorio e

delle sue risorse, per salvaguardare il patrimonio insediativo e quello naturale, per dotare gli insediamenti di servizi o di opportunità di servizi.

In relazione a ciò si può sostenere che i contenuti della presente variante sono coerenti con le strategie, con gli obiettivi e con le scelte del R.U. vigente.

4. ESAME DEL QUADRO ANALITICO PROVINCIALE - SCENARI DI RIFERIMENTO

Gli obiettivi della variante, sia per la piccola dimensione delle aree interessate, sia per le funzioni a cui sono destinate, risultano del tutto coerenti:

- 1- con il quadro strategico provinciale in cui la Variante si inserisce, dato atto che la finalità della variante è garantire una fruizione controllata del territorio in funzione della presenza umana nelle aree di balneazione;
- 2- con un quadro strategico che fa del turismo uno dei capisaldi del futuro di questi territori, facendo discendere da questo presupposto la necessità di disporre attrezzature di servizio idoneo e coerente con i livelli della domanda.

Altresì si garantisce anche la disponibilità di aree utilizzabili per funzioni pubbliche: gioco e svago, protezione civile. Quindi, dall'analisi dei contenuti del PTCP emerge che la Variante, vista anche la specificità dei temi trattati ed il loro limitato impatto sulle risorse ambientale e paesaggistiche, non interferisce con le finalità e le strategie del Piano sovracomunale.

5. ESAME DEL QUADRO ANALITICO REGIONALE - SCENARI DI RIFERIMENTO

Al fine di comprendere il quadro strategico regionale in cui la Variante si inserisce, si fa riferimento agli elaborati ed alla disciplina del PIT-PPR con valenza di Piano Paesaggistico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n. 37 del 27/03/2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) n. 28 del 20/05/2015.

Anche in questo caso si rintraccia una sostanziale coerenza tra PIT-PPR e Variante, tenuto conto delle limitazioni imposte alle trasformazioni delle aree inserite entro la fascia di 300 metri dalla linea di costa (Art. 142, comma 1, lett. a) del D.Lgs 42/2004). Infatti sono state individuate trasformazioni di:

- 3- aree non visibili dal mare;
- 4- aree ove non s'impedisce la vista verso il mare;
- 5- aree che non possono essere impermeabilizzate;
- 6- aree che debbono conservare spiccati caratteri di naturalità;
- 7- aree ove la possibilità di molteplici utilizzi impongono appunto il mantenimento delle caratteristiche attuali.

A tal fine di seguito si dà conto della congruenza delle disposizioni della variante al del PIT - PPR – scheda 11 Elba ed isole minori di cui all'elaborato 8b.

5.1 Verifica di conformità con il PIT-PPR

Le aree ove è prevista la possibilità di trasformazione d'uso sono ricomprese nella fascia di 300 metri dalla linea di costa e sono quindi assoggettate ai disposti di cui all'articolo del PIT – PPR.

Di seguito si riporta la verifica di conformità dei contenuti della Variante rispetto alle prescrizioni contenute nella Scheda 11- Elba e Isole minori del PIT-PPR.

PIT	COMPATIBILITÀ DELLE TRASFORMAZIONI DI CUI ALLA VARIANTE
OBIETTIVI	
a. tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri.....	Le ipotesi di trasformazione non interferiscono con i caratteri del paesaggio costiero ed in particolare con la percezione di questo
b. tutelare il paesaggio delle isole minori.....	L'isola 'Elba è esclusa dalla lista delle isole minori dell'arcipelgo
c. tutelare il patrimonio territoriale insulare con particolare riferimento alle emergenze geomorfologiche.....	Le ipotesi di trasformazione previste non interferiscono con emergenze geomorfologiche costiere
d. evitare processi di artificializzazione.....	Le ipotesi di trasformazione previste non interessano aree costiere di prossimità alla battigia e comunque


	non si prevedono interventi di artificializzazione
e. favorire la fruizione pubblica sostenibile dei territori costieri.....	Le ipotesi di trasformazione previste sono funzionali ad assicurare una più regolare fruizione sostenibile
f. favorire la ricostituzione della conformazione naturale dei territori costieri interessati da processi di antropizzazione.	Non si interviene sulla conformazione natura trattandosi di aree dell'urbanizzato, lotti definibili interclusi
DIRETTIVE	
a. individuare le caratteristiche geomorfologiche della costa rocciosa.....	La costa rocciosa non è interessata da previsioni di intervento
b. individuare gli ecosistemi della costa rocciosa, delle residuali dune costiere delle aree umide e dei mosaici di macchia mediterranea.....	Non sono presenti nelle aree individuate o in prossimità aree umide, la macchia mediterranea è limitrofa ed intatta, la costa rocciosa è distante e non interessata dalle previsioni
c. individuare le zone di criticità paesaggistica e naturalistica ove prevedere interventi di riqualificazione.....	Zone di criticità o degrado paesaggistico sono state individuate nella variante al P.S: per la portualità e proposte per la redazione/implementazione del PIT - PPR
d. riconoscere e salvaguardare i caratteri identitari dello skyline costiero.....	Lo skyline costiero con viene modificato, peraltro negli ambiti interessati dalle previsioni della variante lo skyline, data la situazione di pendio del contesto, è definito, e tale rimane, dal crinale delle fasce collinari a monte
e. riconoscere le aree a terra e a mare caratterizzate dalla presenza di testimonianze storico-culturali.....	Nelle aree interessate dalle previsioni della variante non si rintracciano elementi di valenza storico-culturale; la presenza di gradoni in terra originariamente funzionali ad attività di coltivazione, ora in degrado, è previsto sia salvaguardata
f. garantire la conservazione integrarle delle coste rocciose salvaguardando le emergenze geomorfologiche.....	Le previsioni non interferiscono con le coste rocciose
g. garantire la conservazione delle residuali dune costiere di Lacona..... salvaguardare i rari tratti di costa sabbiosa.....	Le dune di lacona sono in altro comune, i tratti di costa sabbiosi, prossimi alla previsione formulata per il contesto di la Biodola sono distanti un centinaio di metri dall'area individuata e non si rilevano interferenze
h. conservare i residuali ambienti umidi costieri.....	Le previsioni non interagiscono con residuali ambienti umidi
i. conservare e tutela le formazioni forestali costiere autoctone costituite da mosaici di macchia mediterranea.....	Nelle aree interessate dalle previsioni della variante non si rintracciano formazioni forestali autoctone presenti in aree limitrofe per questo classificate agricole e salvaguardate
l. conservare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ecosistemi costieri.....	Non sussistono interferenze
m. mantenere la continuità visiva tra il mare, la costa e l'entroterra escludendo nuovi carichi insediativi al di fuori del territorio urbanizzato e nuovi impegni di suolo sulla costa sabbiosa e rocciosa.....	Le aree interessate dalla previsioni della variante non sono visibili dal mare, non sono visibili da terra, in ambedue i casi, infatti, la presenza di aree forestali in zone limitrofe di fatto oblitera la possibilità di vista; comunque sia lungo la viabilità è prevista la piantumazione di siepi ed alberi di altro fusto per limitare ancor più la percezione della presenza di aree con specifica destinazione funzionale atta a anche ad ospitare auto in sosta
n. assicurare la conservazione del patrimonio	Gli interventi previsti dalla variante non interferiscono con patrimonio storico culturale

<i>insediativo di valore storico e identitario.....</i>	
<i>o. incentivare gli interventi di riqualificazione paesaggistica, geomorfologica e naturalistica.....</i>	Le previsioni della variante sono ammesse a condizione di implementare gli apparati arbustivi ed arborei al margine e all'interno
<i>p. individuare il livello di vulnerabilità delle componenti paesaggistiche naturalistiche rispetto alle quali definire eventuali soglie di sostenibilità della pressione antropica.....</i>	Non trattandosi di utilizzo di aree forestali, non si determinano condizioni di degrado tuttavia per evitare impatti sono definite modalità di attuazione funzionali alla integrazione delle aree nel contesto paesaggistico, ambientale e forestale del sito
<i>q. sugli arenili destinati alla balneazione limitare la realizzazione e l'ampliamento di strutture e manufatti legati al turismo balneare.....</i>	Le previsioni della variante non interferiscono con arenili destinati alla balneazione
<i>r. la realizzazione sugli arenili di nuove strutture a caratteri temporaneo e rimovibili non deve compromettere l'accessibilità e la fruibilità.....</i>	Le previsioni della variante non interferiscono con arenili destinati alla balneazione
<i>s. gli adeguamenti, le addizioni, gli ampliamenti di strutture esistenti, ivi compresi gli eventuali cambi di destinazione d'uso, previsti negli strumenti urbanistici, nonché gli impianti sportivi scoperti, non devono interessare gli arenili.....</i>	Le previsioni della variante non interferiscono con arenili destinati alla balneazione
<i>t. favorire la manutenzione, il recupero e la riqualificazione degli accessi al mare esistenti, nonché l'apertura di nuovi al fine di garantire la fruibilità pubblica del litorale.....</i>	Le previsioni della variante tende anche a consolidare il mantenimento di accessi esistenti limitando forme di degradazione delle falesie costiere
PRESCRIZIONI	
<i>a. non sono ammessi interventi che possano interferire con le residuali dune costiere.....</i>	Le previsioni della variante non interferiscono con residue dune costiere
<i>b. nel ripascimento degli arenili il colore del materiale da usare.....</i>	Le previsioni della variante non interferiscono con arenili
<i>c. gli interventi di ripristino/riqualificazione morfologica e naturalistica dei sistemi dunali.....</i>	Le previsioni della variante non interferiscono con arenili
<i>d. non sono ammessi interventi che possano interferire con la natura del sistema delle coste rocciose.....</i>	Le previsioni della variante non interferiscono con la natura del sistema delle coste rocciose
<i>e. non è ammesso alcun intervento che possa interferire con la conservazione integrale degli habitat costieri di interesse comunitario.....</i>	Le previsioni della variante non interferiscono con l'habitat
<i>f. non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione dei sistemi forestali.....</i>	Le previsioni della variante non interessano aree forestali, anzi, le previsioni di sistemazione ambientale sono funzionale a preservare i sistemi forestali posti in prossimità
<i>g. non sono ammessi interventi che possano compromettere gli elementi determinanti per la riconoscibilità dello skyline costiero identitario...</i>	Le previsioni della variante non interferiscono con lo skyline costiero e la sua riconoscibilità, le previsioni di sistemazione ambientale sono funzionale a preservare anche lo skyline
<i>h. non è ammesso l'impegno di suolo non edificato a fini insediativi ad eccezione di lotti interclusi dotati di urbanizzazione primaria.....</i>	Le aree interessate dalle previsioni della variante sono aree dell'urbanizzato sostanzialmente intercluse tra lotti edificati e viabilità
<i>i. non è ammesso l'insediamento di nuove attività</i>	Non sussiste previsione


<i>produttive, industriali, di centri commerciali.....</i>	
<i>l. la realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio, anche attrezzate a servizio delle attività esistenti, non diversamente localizzabili è ammessa a condizione che siano poste al di fuori del sistema dunale; siano realizzate con materiali coerenti con il contesto paesaggistico e non comportino aumento della superficie permeabile ad esclusione di aree interne all'edificato; frammentazione degli habitat e interruzione dei corridoi di connessione ecologica; alterazione dei sistemi vegetali di valore paesaggistico e della loro continuità morfologica; detrimento dell'integrità percettiva da e verso il mare.....</i>	Le aree interessate dalle previsioni della variante sono aree dell'urbanizzato rispondenti alle prescrizioni, non interferiscono con il sistema dunale, è prevista siano organizzate in forme e con essenze arboree conformi al contesto paesaggistico; non è prevista la realizzazione di superfici permeabili, è ammessa solo superficie semipermeabile per rampe di accesso o uscita; per collocazione le aree e le destinazioni previste non interferiscono con l'integrità percettiva da e verso il mare in quanto già oggi non si dà possibilità di visione verso o il mare, mentre dal mare l'interposizione di edifici e alberi di giardini privati impediscono ogni percezione
<i>m. non è ammessa la realizzazione di nuovi campeggi.....</i>	Non ne sono previsti
<i>n. sull'arenile non è ammessa la realizzazione di nuove strutture in muratura.....</i>	Non è questo l'oggetto delle previsioni della variante
<i>o. non è ammessa la realizzazione di nuovi porti e approdi nei tratti di costa sabbiosa.....</i>	Non è questo l'oggetto delle previsioni della variante
<i>p. non è ammessa la realizzazione di nuove opere a mare o a terra in grado di provocare fenomeni di erosione costiera.....</i>	Non è questo l'oggetto delle previsioni della variante
<i>q. non è ammessa la realizzazione di nuove aree estrattive.....</i>	Non è questo l'oggetto delle previsioni della variante
<i>r. gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico e idraulico devono privilegiare l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica...</i>	Non sono interessate aree che interessano l'assetto geomorfologico e idraulico, comunque sia la sistemazione finale delle aree è prevista di tipo permeabile e naturale senza fare ricorso a pavimentazioni ed impermeabilizzazioni
<i>s. l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici deve prevedere soluzioni progettuali integrate...</i>	Non è questo l'oggetto delle previsioni della variante
<i>t. gli interventi di realizzazione o adeguamento degli impianti di illuminazione esterna dovranno essere attuati con sistemi e dispositivi atti a limitare l'inquinamento luminoso.....</i>	Non sono in genere previsti impianti di illuminazione ma si specifica che non dovranno essere ad altezza superiore a cm 150 da terra anche se nell'immediato intorno sussiste illuminazione stradale con pali alti da 5 a 7 metri
<i>u. sono fatte salve le prescrizioni più vincolistiche e restrittive presenti negli strumenti della pianificazione territoriale.....</i>	Non sussistono

5.2. Report fotografico di supporto alla verifica di conformità al PIT-PPR

LOC. ACQUAVIVA



estratto di R.U. Tav. B2 – STATO DI VARIANTE



vista Google Maps



FOTO 1- VISTA DALLA STRADA DELL'AREA OGGETTO DELLA VARIANTE. L'AREA PER ATREZZATURE PREVISTA SI TROVA A QUOTA PIU BASSA RISPETTO A QUELLA DELLA STRADA ED E' OCCULTATA DA UNA BARRIERA ARBOREA




FOTO 2 - IN ADIACENZA ALLA PRECEDENTE IMMAGINE. ANCORA LA BARRIERA ARBOREA OCCULTA LA VISTA DELL'AREA PREVISTA. IN LONTANANZA EDIFICI



FOTO 3- VISTA DALLA STRADA VERSO IL MARE. L'AREA OGGETTO DELLA VARIANTE E' SOTTOSTANTE E LA VISTA VERSO IL MARE E' OCCULTATA DALLA BARRIERA DI ALBERI (PINI ORMAI ADULTI) POSTI A VALLE. LA TRADSFORMAZIONE PREVISTA NON INFCIA IL QUADRO VISIVO ATTUALE




FOTO 4 - ACCESSO ALL'AREA PREVISTA




FOTO 5 - VISTA DALLA STRADA PER L'ENFOLA IN DIREZIONE DELLA RAMPA DI ACCESSO ALL'AREA PREVISTA.




FOTO 6 - STRADA CHE CONDUCE ALLA SPIAGGIA. LA QUOTA RISALE E IN POSIZIONE ELEVATA VI E' STATO COSTRUITO. PERTANTO DAL MARE E' IMPOSSIBILE VEDERE L'AREA INDIVIDUATA PER ATTREZZATURE E SERVIZI CHE TROVASI A CIRCA QUOTA 35 M S.L.M.. VERSO IL MARE L'ANDAMENTO DELLA COLLINA CONDUCE A 40 M S.L.M. E LA STRADA PER L'ENFOLA TROVASI A QUOTA 45 M. L'AREA E' QUINDI IN UNA SORTA DI SOLCO VALLIVO CHE CORRE IN DIREZIONE EST/SUD EST – OVEST/NORD OVEST ALLARGANDOSI PROPRIO MENTRE PROSEGUE VERSO OCCIDENTE. PER QUESTO L'AREA RISULTA INVISIBILE DALLA COSTA E DAL MARE, NONCHE' DALLA STRADA PER L'ENFOLA, PERALTRO CARATTERIZZATA DALLA PRESENZA A BORDO DELLA SEDE STRADALE DI UNA STRISCIA CONTINUA DI IMPIANTI ARBUSTIVI ED ARBOREI CHE IN GENERE OCCULTANO LA VISTA DEL MARE, FATTI SALVI ALCUNI EPISODI (PUNTA PUNTALE – ACQUAVIVA).



FOTO. 7. LA SPIAGGIA DI LA SORGENTE/ACQUAVIVA

LOC. BIODOLA



estratto di R.U. Tav. B8- STATO DI VARIANTE



estratto di Google Maps




FOTO 1- LUNGO LA STRADA CHE SCENDE ALLA BIODOLA PROPRIETA' PRIVATE E IMPIANTI ARBOREI OCCULTANO LA VISTA VERSO IL MARE




FOTO 2- SULLA SINISTRA L'AREA INDIVIDUATA PER ESSERE DESTINATA AD ATTREZZATURE E SERVIZI, E' GIA' DOTATA DI RAMPA DI ACCESSO, E POSTA A QUOTA SOPRAELEVATA RISPETTO ALLA STRADA. NON È POSSIBILE GODERE DELLA VISTA DEL MARE PER LA PRESENZA DI EDIFICI E IMPIANTI ARBOREI MATURI CHE OCCULTANO LA VISTA



FOTO 3 -VISTA DALLA ROTATORIA FINALE DELLA STRADA DELLA BIODOLA IN DIREZIONE DELL'AREA INDIVIDUATA PER ESSERE DESTINATA AD ATTREZZATURE E SERVIZI. L'AREA NON RISULTA VISIBILE. TROVASI IN DIREZIONE DELLA FOLTA COPERTURA VEGETALE A SINISTRA DELLA STRADA. LA SPIAGGIA DE LA BIODOLA TROVASI A QUOTA INFERIORE DI CIRCA 2,5 METRI RISPETTO AL PUNTO DI PRESA FOTOGRAFICA.




FOTO 4- BIVIO HOTEL CASAROSA. UNICO PUNTO DA CUI SI HA LA VISIONE DEL MARE

6. EFFETTI AMBIENTALI POTENZIALI

L'analisi condotta sugli effetti prodotti dalla Variante al Regolamento Urbanistico evidenzia quasi interamente che gli effetti ricadono sulla componente territoriale-paesaggistica mentre per la restante parte sulla componente economico – sociale.

L'impatto della variante è minimale limitandosi a prevedere l'utilizzazione di aree all'interno del sistema urbanizzato, ancorché inutilizzate e di origine agricola, senza ricorrere ad interventi di trasformazione radicale dei luoghi. Aree comunque già occasionalmente utilizzate per la sosta di auto, che vengono individuate e destinate a soddisfare un fabbisogno particolarmente sentito in estate, tanto che talvolta si è registrata lungo la viabilità, difficoltà di circolazione di mezzi di trasporto pubblico o in servizio di emergenza. Inoltre, in alternativa, vengono destinate anche ad altre utilizzazioni di carattere pubblico.

7. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS. ESITO DEL PROCEDIMENTO

Come previsto dall'art. 22 della L.R. 10/2010, è stata effettuata la verifica di assoggettabilità a VAS, redigendo il documento preliminare che illustra i contenuti della variante e le informazioni necessarie ad accertare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante stessa.

Il documento è stato trasmesso (nota prot. n. 14734 del 13/06/2017) alla Regione Toscana - Nucleo Unificato Regionale di Valutazione (NURV), alla Soprintendenza di Pisa, al Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano ed alla Provincia di Firenze, in quanto soggetti competenti in materia ambientale, affinché potessero trasmettere eventuali contributi utili ad integrare il documento preliminare di assoggettabilità a VAS.

Hanno inviato il proprio contributo:

- 8- Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano con nota nostro prot. n. 15252 del 19/06/2017;
- 9- Regione Toscana – Settore Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica con nota prot. 19233 del 24/07/2017.

E' pervenuto inoltre un ulteriore contributo da Legambiente con prot. n. 15924 del 23/06/2017.

7.1. Contributo del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.

Chiede l'annullamento della delibera poiché:

- 10- l'area proposta da destinare ad attrezzature e servizi e individuata al catasto terreno al foglio n. 15, particella n. 27, ricade nel territorio del Parco il cui Piano, essendo “ *immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati...*”, ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e indifferibilità;
- 11- il Piano del Parco all'art. 13, comma delle NTA – “ *Progetti e programmi d'intervento e valorizzazione* ” promuove in particolare la realizzazione del *Progetto Coste* (ad oggi però non ancora non approvato)

e pertanto, la variante che propone l'area in loc. Bagnaia da destinare ad attrezzature e servizi non risulta essere conforme al Piano del Parco.

Risposta al contributo

Premesso che al PNAT è già stata data risposta con nota 15476 del 20/06/2017, si deve sottolineare che il procedimento per il quale è stato richiesto un contributo, osservazioni o opposizioni, non è una “variante”. Trattasi di verifica di assoggettabilità ai sensi della LRT 10/2010, cioè di procedimento propedeutico ad esito del quale e secondo quale esito, potrà discendere una proposta di variante al vigente regolamento urbanistico. Ciò detto:

- assunto quanto attestato da PNAT;

- fermo restando che l'area individuata è un ex resede di cava, ove in parte è installato il depuratore di Bagnaia, che l'area è oggetto di proposta di deperimetrazione ai sensi della delibera Consiglio Comunale n. 3 del 04/04/2014, inviata al PNAT e a tutt'oggi senza risposta;

- che la citazione del Piano Coste, non predisposto e non approvato dal PNAT, può apparire rilevante ai fini della valutazione solo e soltanto se questo fosse dirimente rispetto alla destinazione delle aree da porre a servizio delle attività di balneazione e turistiche in genere (come peraltro nel caso in questione).

Visto tutto quanto sopra, rispettando le prerogative dell'Ente PNAT, auspicando che, si possa disporre a breve sia del Regolamento del Parco, sia del Piano Coste, nonché della ripermimetrazione proposta nel 2014, si provvederà a stralciare l'area in loc. Bagnaia dalla presente Variante.

7.2 Contributo della Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica.

Chiede che:

- 12- nella relazione di accompagnamento alla variante, venga indicata la superficie delle aree interessate, destinazioni d'uso e norma di riferimento delle Norme Tecniche di Attuazione. Inoltre chiede di supportare più chiaramente l'esigenza alla base delle nuove indicazioni delle aree a parcheggio in relazione alle esigenze connesse alla fruizione delle spiagge;
- 13- in relazione alla componente paesaggio, venga approfondita la verifica di coerenza con la disciplina del PIT-PPR approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 37 del 27/03/2015 ed in particolare con la disciplina dei beni paesaggistici art. 132 e 142;
- 14- vista l'elevata valenza ambientale delle aree interessate dalla variante, è opportuno che la stessa contenga le prescrizioni e le misure finalizzate a mantenere il grado di naturalità attuale;
- 15- in relazione all'assetto morfologico ed alla necessità di ridurre il consumo di suolo, è opportuno che la variante contenga le prescrizioni finalizzate a mantenere l'assetto morfologico attuale, a vietare la realizzazione di opere edilizie in cemento armato ed a mantenere le condizioni di permeabilità dei suoli, **evitando** impermeabilizzazioni che riducono l'acqua piovana assorbita e aumentando i tempi di corrivazione e ostacolano la depurazione naturale;
- 16- in considerazione della valenza ambientale e paesaggistica delle aree individuate dalla variante, si tenga conto della possibilità di inserire eventuali piantumazioni come elementi di continuità ecologica (corridoi) e mitigazione paesaggistica.

Risposta al contributo

Prendendo atto di quanto esposti procederà:

- 1- ad indicare la superficie delle aree interessate dalla variante, la destinazione d'uso e ad inserire la norma tecnica di attuazione specifica all'art. 9, punto 6) delle NTA del vigente RU;
- 2- individuare le prescrizioni e le misure finalizzate a mantenere il grado di naturalità, come già previsto, e le caratteristiche morfologiche delle aree, limitare l'impermeabilizzazione delle stesse (non prevista) specificando ulteriormente quanto già indicato;
- 3- indicare le piantumazioni da realizzare tenuto conto anche di una valutazione di carattere paesaggistico anche in relazione alle specie autoctone;
- 4- la finalità che hanno promosso la redazione di una variante al vigente Ru per l'individuazione di aree da destinare ad attrezzature e servizi (anche a parcheggio in determinati periodi dell'anno) si ritrovano nella delibera di Giunta Comunale n. 35 del 18/02/2016 con valore di atto d'indirizzo, ovvero:

-“che, come noto, durante la stagione turistica si registra una massiccia affluenza di utenza su alcune spiagge contestualmente alla mancanza di sufficienti spazi per la sosta di auto, e conseguentemente con l’instaurazione di situazioni di pericolo per la sosta dei veicoli lungo la viabilità”;

-“ che questa affluenza determina, in relazione alle caratteristiche morfologiche dei luoghi, una disordinata presenza di automezzi lungo le viabilità di accesso ai vari luoghi con pregiudizio della sicurezza della circolazione e limiti alla accessibilità alle spiagge per i mezzi di trasporto pubblico ed i mezzi in servizio di emergenza (ambulanze, Polizia, Vigili del fuoco)”;

-“ che in merito alla presenza non regolata ed ordinata di auto in sosta lungo la viabilità di accesso alle spiagge, forze di polizia, responsabili dei mezzi di primo soccorso, conducenti dei mezzi di trasporto pubblico hanno fatto presenti problematiche e rischi, la Prefettura di Livorno ha più volte evidenziato la necessità di provvedere a individuare soluzioni che rendano compatibile l’affluenza di bagnanti e l’accessibilità ai luoghi da parte dei mezzi di soccorso o di trasporto pubblico, oltre ad essere garantita concretamente la sicurezza della circolazione”.

7.3 Contributo di Legambiente.

Ripercorrendo le vicende relative al procedimento attivato dalla Giunta Comunale di Portoferraio per individuare aree da destinare temporaneamente a parcheggio nel 2016 (deliberazione di G.C. n. 130 del 18/02/2016), evidenzia che:

- 1- le aree di Bagnaia e Acquaviva, interessate dalla variante non ricadono nel centro urbano, come si evince dalla tavola n. 4 (“Perimetro del centro urbano – Vincoli stradali e cimiteriali”) allegata alla variante al Ru del 2013;
- 2- il documento preliminare ha ommesso di riportare che le tre aree di Bagnaia, Acquaviva e Biodola insistono nel territorio costiero tutelato dalla lettera a) dell’art. 142 del D.Lgs. 142/2004;
- 3- “il Piano del Parco dell’Arcipelago Toscano in cui insiste l’area di Bagnaia vieta la trasformazione della destinazione d’uso e comunque il Comune di Portoferraio non può dare indicazioni urbanistiche che modifichino un piano sovraordinato al quale dovrebbe attenersi”;
- 4- “L’area di Bagnaia ricade nella Zona speciale di conservazione (Zsc – Direttiva Habitat), Zona di Protezione Speciale (Zps – Direttiva Uccelli) dell’Elba Orientale dove è quindi necessaria la Valutazione di incidenza ambientale. Le altre aree indicate e già occupate da Parcheggi che sono stati già realizzati ricadono su una costa limitrofa al Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e alla Zsc/Zps Monte Capanne – Promontorio dell’Enfola e avrebbero richiesto la Valutazione di incidenza ambientale.”
- 5- “La realizzazione dei parcheggi interferisce con il piano di mobilità sostenibile in corso di realizzazione come risultato del Progetto Elba Sharing, avviato dal Comune di Portoferraio, che permetterebbe di assicurare sistemi di mobilità che non interferiscono nel paesaggio.”

E visto tutto quanto sopra:

“Considerando gli errori ed omissioni contenuti nel documento preliminare impediscono la corretta valutazione dei criteri adottati per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’Allegato 1 della LRT 10/2010 si richiede di annullare e riformulare il documento preliminare in base a quanto fatto rilevare nelle presenti osservazioni o, in alternativa, di avviare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Variante semplificata al regolamento urbanistico approvato dalla Giunta Comunale di Portoferraio con deliberazione n. 130 del 07.06.2017”.

Risposta al contributo

Premesso che, della vicenda della individuazione di aree di sosta concretizzatasi nel 2016 e avverso alla quale l’associazione, con alcuni privati, ha opposto ricorso al TAR, la medesima associazione ha ommesso di ricordare che il TAR ha negato richiesta di sospensiva con ordinanza n. 388/2016 del 29/07/2016 riconoscendo che, non rilevandosi trasformazione permanente dei luoghi, anche se con destinazione d’uso diversa da quella indicata nello strumento urbanistico, non si è di fronte ad una trasformazione irreversibile e quindi è compatibile. Legambiente, tuttavia, fa riferimento anche ad un ipotetico abuso che si sarebbe

concretizzato con l'abbattimento di 2 pini e con la pulizia di un terreno già agricolo invaso da arbusti, fattispecie che si sono concretizzate non già in attuazione dell'individuazione dell'area per la sosta di autoveicoli, ma in data antecedente con regolare procedura non opposta dagli uffici competenti della Provincia di Livorno in data 29/10/2015.

Relativamente ai punti 1 e 2, in merito all' ipotesi localizzativa di Bagnaia si è data risposta al contributo fatto pervenire dall'Ente PNAT, prendendo atto della non conformità del Piano del Parco e di conseguenza stralciando l'area dalla Variante. In merito alle ipotesi localizzative di Acquaviva e Biodola si registra una congrua distanza dal sito SIC dell'Enfola (estremizzando, per assurdo, il significato/valore del SIC, che non è mai stato oggetto di un piano di gestione, si dovrebbe rilevare che la realizzazione della sede del PNAT nella ex tonnara dell'Enfola, paradossalmente incide in via permanente, annuale, probabilmente più di un parcheggio estivo). Occorre inoltre evidenziare che Legambiente confonde le aree del **territorio urbanizzato** di cui alla LRT 65/2014 con le **aree perimetrate come urbane** ai sensi del codice della strada (di cui alla Tavola 4 della variante al Ru del 2013), quindi fa considerazioni del tutto erronee.

Le aree urbanizzate, come definite dall'art. 224 della LR 65/2014 e sono così individuate:


Art. 224

Disposizioni transitorie per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato


1. Nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della presente legge, ai fini del perfezionamento degli strumenti della formazione delle varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico o ai piani regolatori generali (PRG) di cui al presente capo, nonché ai fini degli interventi di rigenerazione delle **aree urbane degradate**, di cui al titolo V, capo III, si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, o, in assenza di tale individuazione, le aree a esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dal PTC o dal PTCM.

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero il 10/11/2014, il Piano Strutturale di Portoferraio individuava aree a prevalente funzione agricola oltre ad aree con altre destinazioni e quelle interessate dalla presente Variante sono così individuate:

- Biodola e Acquaviva: *Sistema insediativo – aree ad insediamento diffuso* (di fatto urbanizzata)



- Bagnaia: *Subsistema insediativo. Nodi assi di strutturazione urbana*



Inoltre, si fa presente che al paragrafo 5.1 del documento preliminare viene verificata la conformità al PIT-PPR (obbiettivi, direttive e prescrizioni) soprattutto per quanto riguarda gli immobili di cui all'art. 142, comma 1, lettera a) del Dlgs 42/2004 (territori costieri compresi in una fascia di 300 m dalla linea di battigia). Pertanto l'osservazione di Legambiente che asserisce che non si è valutata la conformità al PIT-PPR risulta del tutto non pertinente.

In merito al piano per la mobilità sostenibile al quale Legambiente si riferisce, asserendo che tale variante risulta in contrasto con lo stesso, si fa presente che tale piano è ad oggi in fase di elaborazione.

Ad oggi si è tenuto un evento partecipativo nel maggio 2017, dove nella forma di laboratori partecipativi sono stati resi dei contributi utili alla formazione del Piano per la mobilità sostenibile, al quale hanno partecipato cittadini ed associazioni del territori.

8.CONCLUSIONI

In considerazione delle disposizioni normative previste, preso atto dei contributi pervenuti durante il procedimento di assoggettabilità a Vas, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 05/10/2013 si dà atto che non sussiste la necessità di attivare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e si procederà con l'adozione della Variante al RU da parte del Consiglio Comunale.

Visto tutto quanto sopra esposto, il Responsabile del Procedimento

CERTIFICA

- che il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla Lr 10/2010 si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;
- che è stata verificata la coerenza con i piani e programmi di settore di competenza comunale;
- che è stata verificata la conformità all'adeguamento paesaggistico del PIT quale Piano Paesaggistico, approvato con DCR n. 37 del 27.03.2015;

Portoferraio, 05.10.2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Mauro Parigi)



